

dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che: -agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: "nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale"; - "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti"; - le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze del Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Preso Atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Rilevato che nel Comune di Sedini, ove la dott.ssa Serra. presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri Comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata;

Visti i contratti d'appalto,

Repertorio	Importo diritti di rogito versati
Rep 97/2023- Ditta Costruzioni Geom Giuseppe Posadinu S.r.L	€ 428,16
Rep 98/2023- Ditta Impresa costruzioni Dessi Rossella	€ 1.164,78
Rep 99/2023- Ditta Costruzioni Geom Giuseppe Angius S.r.L	€ 576,16
Rep 100/2023- Soc. Cooperativa Bfree	€ 736,02

Preso Atto che: i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro (sentenza TAR Sardegna n. 493/2016); - che i contributi previdenziali

sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

Visti i contratti, stipulati in forma pubblica/amministrativa e rogati dal Segretario comunale e dal Segretario comunale nell'anno 2023;

VISTO il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16-10-2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di € 2.908,12 sul Cap./Art. 29001 denominato "Quote diritti rogito spettanti al segretario comunale" del bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023

DETERMINA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di impegnare e integrare l'impegno 608/2023, per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2023	Codice	01.02
Cap./Art.	29001	Descrizione	QUOTA DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE
P z.dC finan	U.1.01.01.01.000		
Creditore	Segretario Comunale		
Causale	diritti di rogito Rep 101/2023		
Importo	€ 2.908,12		

Di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito 4 trimestre 2023 al Segretario dott.ssa Serra Maria Stella per l'importo di € **2.908,12**

Di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non po' che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali – Economico Finanziaria;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs n. 267/2000 e *ss.mm.ii.* la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della [Legge n. 241/1990](#) e *ss.mm.ii.* e dell'art. 1, co. 9, lett. e), della [Legge n. 190/2012](#) e *ss.mm.ii.* della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento

Di dare atto inoltre, che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e *ss.mm.ii.*;

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183, del T.U. degli EE.LL. e *ss.mm.ii.*

Sedini, lì 21/11/2023

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 566**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **CONTRATTI D'APPALTO REP. N. 97-98-99-100 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO.**

Nr. adozione settore: **126** Nr. adozione generale: **513**

Data adozione: **21/11/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/11/2023

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 21/11/2023

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **21/11/2023** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana